

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL LOGO “AREA OK” DELL’AREA MARINA PROTETTA CAPO RIZZUTO

Articolo 1 Denominazione ed emblema

1. La Provincia di Crotone Ente Gestore dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto, denominata di seguito “A.M.P.” , è titolare di un marchio, individuato graficamente in un logo/emblema dell’area marina protetta e dalla dicitura/denominazione “Fornitore di qualità ambientale dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto”.
2. Il marchio sarà depositato presso la C.C.I.A.A. di Crotone ed assumerà valore di marchio nazionale di conformità al presente disciplinare e rappresenterà un veicolo di promozione della qualità ambientale dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto.
3. Per le finalità di cui all’art. 2, l’Area Marina Protetta Capo Rizzuto concede l’uso del marchio ai soggetti indicati all’art. 4 e ne verifica il corretto utilizzo secondo quanto stabilito nel presente disciplinare e secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di marchio.

Articolo 2 Finalità

1. L’iniziativa di concessione del marchio, in armonia con gli altri strumenti operativi e secondo le linee di azione individuate nel “Piano di sviluppo economico e sociale per la promozione delle attività compatibili nell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto” , è finalizzata a:
 - a) Contribuire al miglioramento della prestazione ambientale del territorio;
 - b) dare un riconoscimento a quei produttori e/o prestatori di servizi la cui attività fornisce effetti positivi sull’ambiente specifico del territorio;
 - c) distinguere e rendere visibile, presso i consumatori e i fruitori, il contributo reso al miglioramento ambientale del territorio, dalle imprese/ditte che si possono fregiare del marchio;
 - d) promuovere lo sviluppo sostenibile di alcuni settori economici del territorio;
 - e) promuovere l’adozione di tecniche di produzione rispettose dell’ambiente;
 - f) contribuire ad una miglior qualità della vita delle collettività locali e degli utenti-fruitori alla salvaguardia ambientale del territorio;
 - g) diffondere e valorizzare l’immagine del territorio presso i consumatori e i cittadini.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. A.M.P.: Area Marina Protetta Capo Rizzuto di cui è Ente Gestore la Provincia di Crotone.
 - b. Organizzazione: gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.
 - c. Politica Ambientale: dichiarazione dell’A.M.P. riguardante intenzioni e principi in relazione alla propria globale prestazione ambientale. Essa fornisce uno schema di riferimento per l’attività, e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale.

- d. Marchio/Emblema/Logo : è il segno distintivo costituito dall'emblema dell'A.M.P. e dalla denominazione "Fornitore di qualità ambientale dell' Area Marina Protetta Capo Rizzuto ", identificato come nella domanda di registrazione alla CCIAA.
- e. Beneficiario: l'organizzazione che abbia ottenuto la concessione d'uso del marchio e la qualifica di "Fornitore di qualità ambientale" secondo quanto previsto nel presente regolamento.
- f. Disciplinare/regolamento: documenti in cui sono indicati i requisiti che i beneficiari del marchio devono soddisfare relativamente ai loro processi di produzione di beni e/o fornitura di servizi. Il disciplinare riguarda, sia la gestione dell'organizzazione nel suo complesso, sia i singoli processi produttivi ed è approvato dal Consiglio Provinciale dell' ente gestore dell' A.M.P. Provincia di Crotone. Il disciplinare è conservato presso le sedi dell'A.M.P. ed è reso disponibile a tutti coloro che abbiano interesse.
- g. Piano di miglioramento ambientale: piano operativo che contiene i riferimenti necessari a individuare le azioni che il richiedente intende intraprendere, nell'ambito del disciplinare, per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale. Il piano di miglioramento accompagna un manuale di gestione ambientale redatto in conformità alla norme di certificazione di qualità ambientale (ISO 140001 etc.) e alle linee guida dell' Area Marina Protetta Capo Rizzuto, recanti modalità di gestione degli impatti ambientali dell'organizzazione .
- h. Convenzione: l'A.M.P. stipula con il beneficiario un contratto al termine della procedura di concessione del marchio. In essa sono riportati gli obblighi e i diritti delle parti nell'ambito del rapporto relativo al marchio.
- i. Territorio: il territorio dei Comuni di Crotone e di Isola di Capo Rizzuto, facenti parte dell'Area Marina Protetta Capo Rizzuto. L'ambito territoriale prescelto è più ampio del perimetro dell'area marina protetta poiché esistono forti pressioni esercitate sull'ambiente dalle imprese ricadenti in tutto il territorio dei comuni dell'A.M.P.

Articolo 4 Destinatari del Marchio

1. L'A.M.P. concede l'uso del marchio a quei soggetti che ne facciano domanda secondo le procedure stabilite nel presente disciplinare.

2. Possono beneficiare dell'uso del marchio tutte le organizzazioni ricadenti nel territorio dei comuni di Crotone e di Isola di Capo Rizzuto, in funzione dell' impatto ambientale rilevato dall'analisi della gestione del sistema produttivo e di erogazione delle imprese che intendono aderire all'iniziativa previa presentazione di un modello di adesione rilasciato all'A.M.P. Capo Rizzuto.

3. Possono beneficiare del marchio tutte le organizzazioni operanti nei settori di attività individuati nei seguenti CODICI ISTAT ATECORI 2002 Declaratorie –Versione 1.0 del 5 novembre 2003:

A 01, 02 Agricoltura, caccia e silvicoltura.

B 05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi.

D DA 15 Industrie alimentari e delle bevande

D DB 17 Industrie tessili e dell'abbigliamento

D DC 19 Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari

D DD 20 Industrie del legno e dei prodotti in legno

D DE 21-22	Fabbricazione della pasta-carta, della carta, del cartone, dei prodotti di carta, stampa, ed editoria.
D DG 24	Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali
D DH 25	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
D DJ 28	Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
D DK 29	Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine ed apparecchi meccanici
D DL 30-33	Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche
D DM 34-35	Fabbricazione di mezzi di trasporto
D DN 36-37	Fabbricazione di mobili
E 40-41	Produzione e distribuzione di energia elettrica
F 45	Costruzioni
G 51	Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi
G52	Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli;
M 80	Istruzione
N 85	Sanità ed assistenza sociale
H 55	Alberghi e ristoranti
I 60-64	Trasporto magazzinaggio e comunicazioni
K 70-71-72-73-74	Noleggio senza operatore ..
O 90-93	Altri servizi pubblici sociali e personali

Si riporta di seguito un elenco indicativo delle attività principali ammesse a richiedere l'uso del marchio:

- a. Attività agricole
- b. Attività artigianali;
 1. "Commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di prodotti artigianali locali": la concessione del marchio è riferita all'attività di vendita al dettaglio di prodotti agroalimentari e di artigianato locale effettuata in piccoli esercizi ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta. In tale settore la concessione del marchio è riservata a:
 - esercizi di commercio al dettaglio non ambulante specializzati in prodotti agroalimentari e bevande, nei quali una quota significativa dei prodotti agroalimentari in vendita sia di provenienza locale o regionale e preferibilmente in possesso di una denominazione registrata DOP, IGP, IGT (Reg. CEE 2081/92; 2082/92);
 2. "Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa specializzati in oggetti d'artigianato", nei quali una quota significativa dei prodotti artigianali in vendita sia di provenienza dell'artigianato tipico locale. - spacci di aziende agricole che commercializzano prodotti propri.

c) Attività turistiche;

1. “Alberghi, pensioni, ostelli, residences”: la concessione del marchio è riferita alla gestione di esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio ed eventuale servizio di prima colazione e altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

2. “Campeggi e villaggi turistici”: la concessione del marchio è riferita alla gestione di aree per campeggio, aree per la sosta caravan, ai villaggi turistici e in generale alle strutture ricettive all’aria aperta, con eventuale fornitura servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

Per tali attività, la concessione del marchio, riferita allo specifico complesso di strutture e impianti per il quale viene richiesta a condizione che lo stesso sia stato realizzato con un preventivo coinvolgimento dell’ente gestore dell’Area Marina Protetta in fase di progettazione e di realizzazione ovvero che il soggetto gestore metta a disposizione dell’ente gestore dell’Area Marina Protetta uno studio di impatto ambientale – anche nei casi in cui la normativa vigente non ne preveda la redazione – dal quale si evincano i fattori di impatto sulle matrici ambientali e i possibili interventi di mitigazione e compensazione.

3. “Affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze”: la concessione del marchio è riferita alla gestione di abitazioni e camere in affitto ad uso turistico, con eventuale servizio in camera e di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

4. “Agriturismo”: la concessione del marchio è riferita alla gestione di attività agrituristiche che prevedano la fornitura di servizio di ricettività in camera, con eventuale fornitura di servizio di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

5. “Ristoranti”: la concessione del marchio è riferita alla gestione di servizi di ristorazione ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

d) Attività di servizi

1. “Organizzazione di manifestazioni ed eventi temporanei”: la concessione del marchio è relativa all’organizzazione di un singolo evento o manifestazione o programma di eventi e perde efficacia al termine dello stesso. In tale settore l’utilizzo del marchio è riservato a manifestazioni, festival, mostre, rassegne, spettacoli, sagre, ecc. che siano rivolte a promuovere almeno uno dei seguenti aspetti:

- la cultura, le tradizioni, le produzioni locali;
- lo sviluppo sostenibile;
- i valori e i luoghi dell’area protetta.

2. “Servizi di guida turistica e naturalistica”: la concessione del marchio è riferita allo svolgimento di servizi di guida turistica e naturalistica, indipendentemente dalla eventuale struttura utilizzata per l’attività purché rientrante nell’ambito territoriale di riferimento.

In tale categoria sono comprese tutte le attività di accompagnamento a persone singole o gruppi all’interno di un’area protetta allo scopo di fruire della stessa, realizzate secondo diverse modalità: visite guidate, trekking, bird-watching, sea-watching, immersione subacquea, sci-alpinismo, escursioni a cavallo, in bici, in canoa, con racchette da neve, arrampicata, speleologia, ecc.

In tale categoria sono, altresì, comprese le attività di pratica sportiva e di educazione ambientale finalizzate o comunque connesse alle suddette attività di fruizione. In ogni caso, si fa riferimento ad attività svolte a livello professionale, da persone fisiche dotate di P. IVA (ad es. guida turistica o ambientale-escursionistica in possesso di abilitazione professionale, educatori ambientali, esperti che esercitano anche attività di divulgazione, istruttori sportive e guide, ...) oppure da imprese/associazioni professionali.

3. “Noleggio di attrezzature sportive”: la concessione del marchio è riferita all’attività di noleggio di attrezzature legate ad attività sportive quali biciclette, attrezzature per le immersioni subacquee, canoe, pedalò, windsurf, ecc. ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

4. “Servizi di trasporto passeggeri pubblici o privati”: la concessione del “Marchio” avviene esclusivamente in relazione alle parti del servizio svolto che rientrano nell’ambito territoriale previsto.

Per tali attività la concessione del “Marchio” è riferita a servizi di trasporto passeggeri che utilizzano mezzi stradali ad orari fissi, su prenotazione o a chiamata, ad esclusione di quelli:

- a servizio esclusivo di strutture turistico-ricettive-ricreative (“navette” di alberghi, residence, stabilimenti balneari ecc.);
- connessi in modo specifico ad attività di guida turistica e naturalistica.

5. “Noleggio di autovetture e motocicli”: la concessione del marchio è riferita ad attività di noleggio di autovetture e motocicli a condizione che predispongano un servizio ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

e) Attività delle Amministrazioni Pubbliche .

Per tutte le attività citate, il possesso da parte del soggetto richiedente dell’Ecolabel europeo o di altra certificazione di qualità ambientale, assolve automaticamente una parte dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica propedeutica al rilascio della concessione del marchio oggetto del presente Regolamento.

In tutti i casi, la concessione del marchio avviene a favore del soggetto che gestisce il servizio/la struttura, in relazione all’attività svolta per la quale si chiede la concessione e non si estende né alla proprietà né al soggetto titolare dell’attività medesima, né all’edificio/manufatto nella quale essa si esercita. La concessione, inoltre, non potrà intendersi estesa alle attività condotte da soggetti terzi all’interno della stessa struttura o impianto.

Gestione integrata di attività diverse: laddove l’attività principale per la quale si richiede la concessione sia integrata con l’esercizio di altre attività non separabili dalla prima e ricadenti tra quelle regolamentate dal presente Regolamento di Qualità Ambientale (es. attività di ristorazione svolta in strutture ricettive, noleggio svolto all’interno di impianti e infrastrutture per il tempo libero, commercio svolto nell’ambito di manifestazioni ed eventi temporanei, ...) il possesso dei requisiti sarà verificato per ciascuna delle attività.

L’A.M.P. può estendere la concessione d’uso del Marchio anche alle organizzazioni operanti in altri settori che ritenga opportuno considerare, tenuto conto degli impatti ambientali delle loro attività.

Articolo 5

Principi generali: concessione, durata e onerosità del marchio

1. Il marchio è concesso ai produttori di beni o erogatori di servizi che rispondono alle finalità enunciate nell’art. 2 e che risultano svolgere l’attività in conformità alle leggi nazionali, comunitarie e regionali in materia di sanità, sicurezza e ambiente nonché alle leggi specifiche del settore di attività.

2. Il marchio non può costituire in nessun caso marchio principale, ma deve essere sempre associato al nome del produttore di beni o prestatore di servizi cui si riferisce.

3. Il marchio non viene attribuito in considerazione di qualità specifiche del prodotto o servizio finale, bensì in considerazione dell’impegno dell’organizzazione al miglioramento dei propri impatti ambientali, in conformità con la Politica Ambientale dell’A.M.P.

In tal modo l’A.M.P. qualifica un’organizzazione, abilitandola ad associare i propri prodotti e servizi al marchio .

4. L'uso del marchio è concesso per il periodo di tre anni e deve avvenire in conformità a quanto indicato nell'art. 10 del presente Regolamento e nella Dichiarazione di Protezione con esso depositata. La concessione del marchio è rinnovabile previa verifica del mantenimento dei requisiti e del raggiungimento degli obiettivi del Piano di miglioramento.

5. È vietata l'associazione del marchio a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dall'organizzazione richiedente.

6. I soggetti indicati all'art. 4 che ne facciano richiesta acquistano il diritto all'uso del marchio solo al termine della procedura di concessione di cui all'art. 8.

7. L'uso del marchio viene concesso al beneficiario ma non si estende né alla proprietà, né al soggetto titolare dell'attività, né alla struttura o impianto in cui essa si esercita.

8. La concessione del marchio non si intende estesa alle attività condotte da soggetti terzi all'interno della stessa struttura o impianto del beneficiario.

9. L'ente gestore dell'A.M.P. stabilisce il carattere oneroso della concessione del marchio, in funzione delle dimensioni finanziarie ed organizzative del richiedente.

Articolo 6

Onerosità del marchio

1. L'ente gestore dell'A.M.P. Capo Rizzuto a partire dalla data di applicazione del presente regolamento stabilisce che:
 - Nel primo anno solare, indipendentemente dalla presentazione della domanda di adesione, le imprese beneficiarie che aderiscono al progetto usufruiranno gratuitamente della concessione del marchio;
 - Nel secondo e terzo anno solare il canone a carico dell'impresa beneficiaria è stabilito per un importo base di € 300,00 annuo.
2. L'onerosità del marchio è disciplinata con apposita convenzione da sottoscrivere con le imprese beneficiarie;
3. Per le imprese alberghiere il canone è stabilito in base al numero di posti letto, nella modalità seguente:
 - per posti letto di numero minore di 80 il canone da versare all'A.M.P. Capo Rizzuto è di € 300,00 annuo;
 - per posti letto da n.ro 80 a n.ro 500 il canone da versare all'A.M.P. Capo Rizzuto è di euro 500,00 ;
 - per posti letto di numero maggiore di 500 il canone da versare all'A.M.P. Capo Rizzuto è di euro 1.000,00.
4. Per le strutture polivalenti che presentano più settori di attività es. lido balneare, ristorante, diving, albergo, il canone da versare all'A.M.P. Capo Rizzuto è di euro 200,00 annuo, per ogni settore di attività .

Articolo 7
Domanda di concessione d'uso del Marchio

1. I soggetti interessati alla concessione d'uso del marchio devono presentare una domanda (manifestazione di interesse) in cui siano riportati:

- a) generalità del richiedente: nome e cognome o ragione sociale o denominazione;
- b) indirizzo della sede legale dell'organizzazione e dell'amministratore responsabile;
- c) estremi di iscrizione negli albi e registri di competenza delle CCIAA.

2. In sede di presentazione della domanda l'organizzazione dovrà inoltre:

- a) autocertificare che il soggetto non ha contestazioni in corso innanzi alle autorità giudiziarie per infrazioni o reati commessi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto, della salute pubblica e delle leggi specifiche del settore di attività;
- b) indicare i prodotti e servizi ai quali si intende associare il marchio;
- c) dichiarare l'impegno ad accettare l'effettuazione di tutte le verifiche ispettive che l'A.M.P. riterrà opportune, secondo quanto previsto all'art. 9;
- d) accettare incondizionatamente l'onere finanziario che l'ente gestore stabilirà per la concessione del marchio.

Articolo 8
Commissione Tecnica

1. Presso l'A.M.P. è istituita una Commissione Tecnica per il marchio AREA OK (nel seguito denominata "Commissione Tecnica"), la cui composizione è stabilita con Deliberazione dell'ente gestore dell'Area Marina Protetta Capo Rizzuto e di cui farà parte di diritto il Responsabile dell'A.M.P.

2. La Commissione Tecnica è responsabile dei seguenti aspetti:

- a. elaborazione ed aggiornamento delle specifiche tecniche;
- b. ricevimento delle domande di concessione in uso del marchio;
- c. predisposizione dell'istruttoria e valutazione della documentazione fornita dall'organizzazione richiedente, nonché eventuale richiesta di integrazione di essa;
- d. supporto all'organizzazione ai fini della redazione del Progetto d'Azione;
- e. verifica della conformità ai requisiti stabiliti nei Disciplinari di settore e della coerenza dell'attività dell'organizzazione con il Piano di miglioramento ambientale;
- f. pianificazione e attuazione delle verifiche ispettive;
- g. verifica dell'esistenza e dell'entità di irregolarità nell'uso del marchio e comunicazione per le eventuali azioni correttive.

Articolo 9 Concessione d'uso del marchio

1. L'A.M.P. rilascia la concessione d'uso del marchio dopo l'esito positivo della Commissione Tecnica e a seguito di verifiche documentali e sopralluoghi diretti presso l'organizzazione.
2. L'iter procedurale per il rilascio della concessione in uso del marchio prevede:
 - a. la presentazione della domanda da parte dell'organizzazione per il rilascio o per il rinnovo della concessione secondo le modalità indicate all'art. 6;
 - b. il superamento dell'istruttoria preliminare (preaudit) che potrà riguardare un accertamento documentale (raccolta di autorizzazioni, ecc.) e fisico (indagini dirette, sopralluogo);
 - c. l'istruttoria da parte della Commissione Tecnica (audit) con verifica della conformità della documentazione presentata dall'organizzazione alle check list di accertamento previste per il settore di appartenenza;
 - d. la redazione di un Piano di miglioramento ambientale in collaborazione con la Commissione Tecnica;
 - e. eventuali verifiche ispettive volte ad accertare l'attuazione delle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi individuati, secondo quanto indicato nel Piano di miglioramento ambientale;
 - f. la valutazione delle risultanze da parte della Commissione Tecnica;
 - g. in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il rilascio della concessione d'uso, formalizzata con convenzione e determinazione dirigenziale dell'A.M.P. Capo Rizzuto.
3. Il diritto all'uso del marchio è comunque subordinato alla stipula della Convenzione di cui all'art. 11, che costituisce il contratto di utilizzazione del marchio.
4. I soggetti beneficiari del marchio sono iscritti presso l' Albo dei fornitori di Qualità Ambientale dell'A.M.P. Capo Rizzuto e partecipano dei programmi di promozione del marchio attuati dall'A.M.P.
5. In caso di intervenute modifiche nella struttura o nell'attività che comportino sostanziale discostamento rispetto a quanto descritto nel Piano di miglioramento ambientale, il beneficiario è tenuto all'aggiornamento del Piano stesso.
6. Nel caso di mantenimento della concessione del marchio si potrà procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti posseduti e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di miglioramento ambientale.
7. Il rinnovo della concessione avviene allo scadere dei tre anni dalla data di concessione.

Articolo 10 Controlli: verifiche ispettive

1. I controlli potranno prevedere verifiche ispettive al fine di:
 - a. accertare che l'organizzazione sia conforme a quanto dichiarato nella domanda di concessione d'uso del marchio;
 - b. accertare che l'organizzazione operi conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di ambiente e sicurezza;

- c. accertare che l'organizzazione operi conformemente a quanto richiesto dai Disciplinari relativi al settore di attività dell'organizzazione medesima, nonché a quanto specificato nel Piano di miglioramento ambientale;
- d. accertare che l'organizzazione utilizzi il marchio conformemente a quanto previsto nel presente Regolamento.

2. Le verifiche ispettive sono effettuate previa comunicazione all'organizzazione sulla data e sull'oggetto della verifica.

3. Per l'effettuazione delle verifiche ispettive la Commissione Tecnica può avvalersi di personale esterno appositamente incaricato dall'A.M.P..

4. Le modalità con cui avvengono le verifiche ispettive di concessione e di rinnovo del marchio sono sempre comunicate all'organizzazione e rispondono a precisi standard di "Audit del Sistema di Gestione Ambientale".

5. Nella convenzione viene stabilito il carattere oneroso della concessione del marchio.

6. Nella convenzione sono stabilite le sanzioni per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare e del piano di miglioramento ambientale concordato fra le parti

Articolo 11 Modalità d'uso del Marchio

1. Il marchio deve essere riprodotto dal beneficiario secondo le specifiche tecniche contenute nella Dichiarazione di Protezione allegata alla Domanda di Registrazione presentata dall'A.M.P. alla CCIAA, che è anche riportata nella convenzione fra A.M.P. e beneficiario.

2. Il Beneficiario è responsabile dell'uso che fa del marchio e risponde dei danni che possono derivare dall'uso non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.

3. Il marchio può essere associato, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente Regolamento, a tutti i prodotti e servizi riconducibili ai seguenti settori di attività:

- enti locali
- agricoltura
- servizi
- produzione
- commercio
- turismo

4. Il marchio non può costituire marchio principale e deve, perciò, essere associato al marchio d'impresa ovvero alla ditta ovvero alla denominazione o ragione sociale. La dimensione nella

riproduzione grafica del marchio non deve essere maggiore di quella del marchio d'impresa ovvero della ditta o ragione sociale nonché di quella del nome o tipo del prodotto.

5. Il marchio si riferisce al soggetto produttore o fornitore, per cui la denominazione "Fornitore di Qualità Ambientale dell'A.M.P." deve tassativamente essere associata al nome del produttore medesimo.

Articolo 12 Convenzione con il beneficiario

1. L'uso del marchio è regolato tramite specifica Convenzione tra l'A.M.P. e il beneficiario.

2. Nella Convenzione con il beneficiario è prevista la risoluzione di diritto in caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente Regolamento e di quelli specifici individuati nella Convenzione stessa.

3. La Convenzione deve inoltre esplicitamente prevedere in capo al beneficiario:

- a. un'indicazione del tipo di prodotto o di servizio e del processo produttivo;
- b. le modalità di utilizzazione grafica del marchio, allegando una bozza delle etichette o del materiale pubblicitario che si intende utilizzare per i prodotti e/o servizi fregiati del marchio;
- c. l'impegno ad adottare, nella propria attività, standard di progressivo miglioramento della qualità ambientale del prodotto o del servizio;
- d. l'impegno a non intraprendere attività contrarie alle finalità dell'AM.P. o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori;
- e. l'impegno formale alla collaborazione con l'A.M.P. per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella Politica Ambientale, operando in accordo a quanto operativamente individuato nel Piano di miglioramento ambientale che sarà accompagnato da un manuale di gestione ambientale redatto in conformità alle norme di certificazione ambientale e alle linee guida dell'Area Marina Protetta, recanti modalità di gestione degli impatti ambientali dell'organizzazione;
- f. una dichiarazione formale di adesione al Disciplinare elaborato dall'A.M.P. per il relativo settore;
- g. l'impegno a comunicare annualmente all'A.M.P. la quantità e il tipo di prodotti o servizi cui il beneficiario ha associato il marchio nel corso dell'anno e tutte le informazioni richieste dai Disciplinari di settore;
- h. una dichiarazione formale di accettazione di tutte le verifiche ispettive che l'A.M.P. riterrà opportune, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti previsti dai Disciplinari, attuate secondo quanto previsto all'articolo 9;
- i. una dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento e di collaborazione alla raccolta di informazioni necessarie alla gestione e al monitoraggio dell'efficacia del marchio;
- j. il termine di scadenza della concessione.

4. Alla Convenzione deve essere allegato il Piano di miglioramento ambientale.

Articolo 13 Rinnovo

1. La concessione d'uso del marchio ha validità triennale.
2. Ogni tre anni il beneficiario deve dimostrare il rinnovo dei requisiti indicati nell'ultima revisione dei disciplinari di settore e concordare con l'A.M.P. un nuovo Piano di miglioramento ambientale.
3. Nel caso di cessione di impresa o ramo d'azienda da parte del beneficiario, il subentrante perde il diritto all'uso del marchio, a meno che questi non riavvii la procedura di concessione.

Articolo 14 Tutela del marchio

1. In caso di inadempimento a qualsiasi disposizione del presente Regolamento, ovvero a prescrizioni contenute in documenti cui il medesimo rinvia (Disciplinari, specifiche tecniche, Piano di miglioramento, Convenzione, ecc.), il diritto all'uso del marchio si intende immediatamente e *ipso facto* decaduto.
2. La risoluzione della Convenzione e la cancellazione dall'Albo dei Fornitori di Qualità Ambientale è formalizzata mediante determinazione dirigenziale del Direttore dell'A.M.P.
3. In caso di risoluzione della Convenzione il beneficiario perde il diritto all'uso del marchio ed è tenuto all'immediato ritiro dalla circolazione sul mercato, di ogni etichetta, catalogo, pieghevole o altro materiale comunicativo in cui compaia il marchio.
4. La tutela del marchio è definita anche nelle modalità d'uso dell' stesso, art.10 del presente disciplinare, ed è comunque definita in convenzione fra i vincoli del beneficiario rispetto all'A.M.P..

Articolo 15 Azioni di informazione e promozione

L'A.M.P. Capo Rizzuto garantirà ai beneficiari convenzionati per l'uso del marchio le seguenti azioni:

1. informazione con strumenti adeguati e coinvolgimento in: attività, manifestazioni, eventi, progetti ed iniziative da eseguire nell'ambito del territorio dell'A.M.P.;
2. fornitura di materiale informativo e promozionale riguardante il marchio e "l'elenco dei fornitori di qualità ambientale"
3. supporto per l'assegnazione di specifiche agevolazioni anche a sostegno dell'onerosità della concessione del marchio e facilitazioni circa l'utilizzo dei servizi erogati dall'A.M.P.

Tali agevolazioni potranno essere assegnate in funzione del punteggio conseguito nella valutazione per il rilascio del marchio;

4. assistenza e informazione per le procedure di rilascio del marchio e della redazione del piano di miglioramento aziendale a carico dei beneficiari

5. promozione dei beneficiari e delle attività che hanno ottenuto il marchio mediante i seguenti strumenti di comunicazione:

- a) realizzazione di una banca dati dei beneficiari e delle attività;
- b) materiale promozionale, pubblicazioni e riviste specializzate
- c) attività e interventi svolti dall'A.M.P.
- d) partecipazione a fiere e manifestazioni.

Articolo 16

Controversie

Gli abusi del marchio da parte di terzi sono perseguiti a norma delle leggi vigenti in materia. In caso di controversie, se non risolvibili diversamente, è competente il Foro di Crotone.

Articolo 17

Norme transitorie

Entro un anno dalla registrazione del Marchio e dal deposito contestuale del presente Regolamento tutti i marchi a qualsiasi titolo utilizzati che possano creare confusione presso i consumatori con il Marchio di cui al presente Regolamento, devono essere ritirati dalla circolazione.